

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

### ART. 1 NOMINA

Il Comitato dei Garanti è nominato d'intesa tra il Rettore dell'Università degli Studi di Parma e il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 517/99 ed in attuazione di quanto stabilito dall'art.21 dell'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

In particolare un componente è indicato dal Rettore, uno è indicato dal Direttore Generale e il terzo, con le funzioni di Presidente, è scelto d'intesa.

### ART. 2 COMPOSIZIONE E DURATA

Il Comitato è composto da tre membri di riconosciuta professionalità ed esperienza formatasi nei diversi settori medico, legale e amministrativo non afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

La nomina ha durata triennale.

Nel caso di vacanza di una posizione, questa viene ricostituita per il complemento di mandato con procedura coerente così come indicato nel precedente art.1. I componenti del Comitato possono essere riconfermati in applicazione di quanto stabilito dall'art. 21 dell'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Il Comitato si riunirà solo per rispondere a specifiche richieste di sospensione dei docenti universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda in merito a loro gravissime mancanze ai doveri d'ufficio da parte del Direttore Generale al quale spetta la convocazione formale del Comitato.

I membri non possono essere suppliti.

Il Comitato dei Garanti, è chiamato ad esprimere il proprio parere conforme o non conforme alla proposta di sospensione avanzata dal Direttore Generale, entro 24 ore dalla richiesta di attivazione (ai sensi del citato art. 5, c. 14, del D. Lgs n. 517/1990).

E' fatto assoluto divieto ai componenti di intrattenere rapporti con la stampa e/o rilasciare dichiarazioni pubbliche o private sui fatti oggetto della propria attività, salvo alle autorità legittimate per legge.

### ART. 3 SEGRETERIA E COMPENSI

L'Azienda fornisce la sala di riunione e il supporto segretariale. Per ogni seduta è prevista l'erogazione ai presenti di un compenso forfettario pari ad € 300,00. Il compenso verrà erogato a seguito della presentazione della richiesta da parte dei componenti e alla conferma della presenza degli stessi alla seduta formalizzata dal

Segretario al Servizio aziendale competente alla corresponsione (Risorse Umane Area Economica). Il Segretario viene all'uopo individuato dalla Direzione aziendale.

#### ART. 4 CONVOCAZIONE

La convocazione del Comitato è disposta dal Segretario tramite strumenti utili alla tracciabilità e ne cura la conservazione agli atti della procedura.

Nel giorno fissato per l'incontro l'Azienda tramite il Segretario fornirà tutto il materiale documentale inerente il procedimento.

Nella giornata della convocazione, prima dell'inizio dei lavori, e/o entro le 24 ore dalla richiesta, i componenti il Comitato devono dichiarare quanto segue:

- che nei confronti del soggetto per il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere, egli stesso o il coniuge/convivente non è parente fino al 4° grado o è legato da altri vincoli che comportano l'astensione;
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modificazioni;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Comitato ed il Segretario sono tenuti alla più stretta osservanza del segreto professionale per quanto verranno a conoscere sulla materia e sulla persona oggetto del procedimento.

#### ART. 5 SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Il Comitato dispone della giornata di incontro per verbalizzare il proprio parere conforme o non conforme alla proposta di sospensione formulata dal Direttore Generale.

Il Comitato dei Garanti trasmette al Direttore Generale il proprio parere scritto e motivato. Qualora il Comitato non si esprima nelle 24 ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme alla richiesta.

In caso di parere conforme, espresso o tacito, il Direttore Generale procede alla sospensione dall'attività assistenziale e all'allontanamento dall'Azienda.

I componenti il Comitato dei Garanti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme di tutela dei dati personali relativamente alle informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'attività del Comitato medesimo.

#### ART. 6 VERBALE DELLA SEDUTA

Il verbale rileva il luogo e la data dell'incontro, i nomi dei componenti presenti, il nome e la qualifica del segretario all'uopo individuato dalla Direzione per la seduta ed espone in maniera sintetica l'oggetto della richiesta di parere. Detto verbale contenente il parere espresso deve essere sottoscritto dai membri del Comitato e trasmesso a cura del Segretario al Direttore Generale immediatamente al termine della seduta.

Il verbale viene acquisito agli atti del protocollo generale e copia del medesimo viene inviata al Rettore dalla segreteria della Direzione Generale tramite pec con visibilità limitata.